## STUDI E PUBBLICAZIONI DELLA RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

32

### CLAUDIO BISCARETTI DI RUFFIA

# LE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO CONVENZIONALE



PADOVA CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI 1989

## INDICE - SOMMARIO

Abbreviazioni dei periodici citati	13
Altre abbreviazioni	15
INTRODUZIONE	
1. Gli elementi di novità contenuti nelle convenzioni internazionali sulle obbligazioni alimentari firmate nel dopoguerra, rispetto alla disciplina generale di diritto internazionale privato e processuale della materia	17
la materia  2. In particolare: la qualificazione dell'obbligo alimentare quale istituto autonomo nell'ambito del diritto di famiglia, dotato di criteri univoci per l'individuazione della legge applicabile, di una autonoma disciplina concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze,	17
nonché di un proprio criterio di giurisdizione	22
3. Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato convenzionale vigente: programma e limiti dell'indagine	27
Capitolo I	
EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE	
I. Prosili di diritto internazionale privato	
<ol> <li>Le obbligazioni alimentari nel codice civile del 1865</li> <li>Natura e caratteri delle obbligazioni alimentari nel codice civile</li> </ol>	33
vigente	40
3. Segue: l'influenza esercitata nella materia dalle leggi di riforma del diritto di famiglia e di alcuni rapporti familiari	44
4. Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato: a) la loro disciplina sotto l'impero del codice civile del 1865	51

## INDICE-SOMMARIO

Alimentari. La preferenza per quest'ultimo da parte dei paesi di Common Law  La Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all'estero: gli artt. 1 e 12 ne determinano l'ambito di applicazione territoriale  Gli organismi di collaborazione previsti per l'attuazione della Convenzione: le funzioni dell'Autorità speditrice  e quelle dell'Istituzione intermediaria. La procedura per il funzionamento della Convenzione  La funzione svolta dalla Convenzione di New York quale primo stru-	101 105 111 115
mento di collaborazione internazionale nella materia. I suoi limiti e l'esaurirsi della sua funzione in seguito alla progressiva entrata in vigore delle successive convenzioni internazionali	121
CAPITOLO III	
LE CONVENZIONI DELL'AJA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NEI CONFRONTI DEI MINORI	
Introduzione. La Settima Sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato. I progetti della Commissione di Stato olandese per la codificazione del diritto internazionale privato e della Commissione Speciale da quella istituita	126
La competenza della legge della residenza abituale del minore quale norma base della Convenzione sulla legge applicabile alle obbliga- zioni alimentari nei confronti dei minori, firmata all'Aja il 24 otto-	128
Segue: l'ambito di applicazione della Convenzione viene precisato negli artt. 5 e 11. In particolare: il secondo capoverso dell'art. 5	135
I limiti e le condizioni per l'applicazione della Convenzione. La deroga prevista dall'art. 2: rilievi critici sulla dichiarazione effettuata	
Le disposizioni sulla procedura. I contrasti circa l'applicazione della Convenzione nei casi in cui il minore sia nato, o l'azione alimentare	137
sia stata intentata, prima della sua entrata in vigore La Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, firmata all'Aja il 15 aprile 1958. Nel suo ambito di applicazione, precisato all'art. 1, sono comprese le	143
decisioni riguardanti domande a carattere internazionale od interno . La disposizione contenuta nell'art. 3, concernente il principio della doppia competenza ad emettere decisioni in materia alimentare, non	145
pone in essere una nuova norma sulla competenza giurisdizionale . Le condizioni richieste per il riconoscimento e l'esecuzione delle deci-	149
La procedura per il riconoscimento, prevista negli artt. 4, 5, 6 e 11 .	151 155
	Common Law  La Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all'estero: gli artt. 1 e 12 ne determinano l'ambito di applicazione territoriale  Gli organismi di collaborazione previsti per l'attuazione della Convenzione: le funzioni dell'Autorità speditrice  e quelle dell'Istituzione intermediaria. La procedura per il funzionamento della Convenzione  La funzione svolta dalla Convenzione di New York quale primo strumento di collaborazione internazionale nella materia. I suoi limiti e l'esaurirsi della sua funzione in seguito alla progressiva entrata in vigore delle successive convenzioni internazionali  CAPITOLO III  LE CONVENZIONI DELL'AJA  IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI  NEI CONFRONTI DEI MINORI  Introduzione. La Settima Sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato. I progetti della Commissione di Stato olandese per la codificazione del diritto internazionale privato e della Commissione Speciale da quella istituita  La competenza della legge della residenza abituale del minore quale norma base della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei minori, firmata all'Aja il 24 ottobre 1956  Segue: l'ambito di applicazione della Convenzione viene precisato negli artt. 5 e 11. In particolare: il secondo capoverso dell'art. 5 e la discussione relativa alla sua interpretazione  I limiti e le condizioni per l'applicazione della Convenzione. La deroga prevista dall'art. 2: rilievi critici sulla dichiarazione effettuata dall'Italia. Analisi delle disposizioni contenute negli artt. 3, 4 e 6  Le disposizioni sulla procedura. I contrasti circa l'applicazione della Convenzione nei casi in cui il minore sia nato, o l'azione alimentare sia stata intentata, prima della sua entrata in vigore  La Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, firmata all'Aja il 15 aprile 1958. Nel suo ambito di applicazione, precisato all'art. 1, sono comprese le decisioni riguardanti domande a

### INDICE-SOMMARIO

	Le altre disposizioni della Convenzione. In particolare: le decisioni che modificano precedenti decisioni in materia alimentare. Le clausole di natura finanziaria ed i limiti di applicazione temporale e territoriale della Convenzione. Le disposizioni finali	157 162
	Capitolo IV	
	LE CONVENZIONI DELL'AJA DEL 1973 SULLA LEGGE APPLICABILE E SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI DECISIONI IN MATERIA ALIMENT'ARE	
	Introduzione	166
	alle obbligazioni alimentari, firmata all'Aja il 2 ottobre 1973 viene individuato nel suo primo capitolo	168
3.	La legge del luogo di residenza abituale del creditore quale criterio base, previsto nell'art. 4, per determinare la legge applicabile. Criteri sussidiari sono previsti nei successivi articoli del capitolo II della Convenzione. I criteri particolari previsti per il caso di divorzio e per	
4.	l'Ente pubblico che chieda il rimborso della prestazione fornita . Il momento iniziale di applicazione della Convenzione. Il regime delle riserve, compreso negli artt. 13-15 e 24. Le disposizioni relative agli Stati con più sistemi legislativi di applicazione territoriale o personale, ed agli altri Stati federali. I rapporti con la Convenzione del 1956 e con le altre convenzioni internazionali. Le disposizioni	171
	finali	177
5.	Il primo capitolo della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, firmata all'Aja il	400
6.	2 ottobre 1973 ne individua il campo di applicazione Le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. In particolare: l'art. 4 che sancisce il criterio della competenza indiretta, individua le condizioni positive per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, mentre l'art. 5 ne individua le condizioni negatione delle decisioni, mentre l'art. 5 ne individua le condizioni negatione delle decisioni.	182
7.	tive. L'applicazione della Convenzione a quella parte di decisione che può essere riconosciuta o dichiarata esecutiva	184
2	relative alle istituzioni pubbliche	190
8.	Il riconoscimento e l'esecuzione delle transazioni. Le disposizioni varie e finali	194
9.	Segue: i rapporti con le altre convenzioni in vigore e, in particolare, con la Convenzione di Bruxelles del 1968	198